



**COMUNE DI CARDETO**  
*(Città Metropolitana di Reggio Calabria)*

**AVVISO PUBBLICO**

**FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI -**

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) DEL**

**DPCM - 30 SETTEMBRE 2021 PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI,**

**ARTIGIANALI E AGRICOLE**

**- ANNUALITÀ 2021**

**(DETERMINAZIONE N. R.G. 95 DEL 31/03/2023)**

## **INDICE**

- 1. OGGETTO E FINALITÀ**
- 2. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 3. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 4. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO**
- 5. SPESE AMMISSIBILI**
- 6. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**
- 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**
- 8. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**
- 9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO**
- 10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA**
- 11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 12. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**
- 13. CONTROLLI E MONITORAGGIO**
- 14. REVOCHE**
- 15. TUTELA DELLA PRIVACY**
- 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI**
- 17. DISPOSIZIONI FINALI**
- 18. ALLEGATI**
- 19. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- **Allegato A: Modulo di domanda**
- **Allegato B: Progetto d'investimento**
- **Allegato C : Dichiarazioni “de minimis”**
- **Allegato D: Dichiarazione di non richiesta agevolazioni**
- **Allegato E: Modello modalita' di pagamento**
- **Allegato F: Modello rendicontazione**

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 65-ter, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, comma 196, secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14.12.2021 che riparte il 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023 e con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i beneficiari; Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 07/03/2023 attraverso la quale si è preso atto che il Comune di Cardeto è assegnatario per il triennio 2021-2022-2023 di un contributo finanziario di € 220.456,29 e si è stabilito di destinare il contributo messo a disposizione nell'Annualità 2021, pari a € 73.485,43, nella misura del 100% alla categoria d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) "concessione di contributi per l'avvio

delle attività' commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese” del DPCM del 30/09/2021;

## **RENDE NOTO**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente avviso pubblico è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico del Comune di Cardeto attraverso la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole.
2. A tal fine è pubblicato il presente Avviso per la concessione di contributi per l'avvio di attività' commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Cardeto, con le modalità specificate negli articoli successivi.
3. Il presente Avviso garantisce il rispetto dei principi di Pari Opportunità e di Non Discriminazione sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di Sviluppo Sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

### **ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA**

1.L'importo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 73.485,43, a valere sulla prima annualità 2021 del contributo finanziario di € 220.456,29 assegnato al Comune di Cardeto per il triennio 2021-2022-2023 dal DPCM del 30 /09/2021 (pubblicato in G.U.R.I del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296).

### **ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare dei contributi del presente Avviso le nuove attività economiche che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata all'interno del territorio comunale.
2. Per NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE si intendono:
  - a) le attività economiche costituite dopo la pubblicazione del presente Avviso;

- b) le nuove attività economiche intraprese dopo la pubblicazione del presente Avviso da parte di imprese che al momento della presentazione dell'istanza sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica attraverso una nuova e apposita unità produttiva;
- d) l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO da parte di attività economiche già esistenti.

N.B: I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE GIÀ COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITANO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

3. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione dell'istanza i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impresa impegnandosi ad avviare l'attività, con iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA **entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità;**
- b) dimostrare di avere la disponibilità dell'immobile, sede dell'attività economica, anche in via preliminare, attraverso apposita documentazione (es. contratto preliminare di compravendita o locazione);
- c) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e di non essere destinatario di

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziari ai sensi della vigente normativa;

e) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;

f) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

g) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

L'esclusione per condanne di cui alla lettera d) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le imprese interessate non devono avere ottenuto e non dovranno richiedere agevolazioni relative a leggi comunitarie, nazionali e regionali a fronte degli stessi investimenti per i quali è già stato assegnato il contributo;

esse, inoltre, non devono essere in stato di liquidazione, né soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

#### **ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO**

1. Sono escluse le nuove attività economiche che includono, anche parzialmente, la vendita di:

- Autoveicoli nuovi ed usati;
- Materiale per l'edilizia;
- Macchine ed attrezzature per l'industria;
- Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d'artificio;
- Alimenti e bevande attraverso distribuzione automatica;

2. Sono inoltre escluse attività di:

- Meccanici, gommisti, elettrauti, carrozzieri;
- Sale giochi – slot machine (VTL), anche se all'interno di altre attività economiche;
- Agenzie di scommesse;
- Sale bingo;
- Compro oro;
- Servizi finanziari ed assicurativi.

#### **ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili a contributo le spese **SOSTENUTE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE**

**AVVISO** di seguito elencate:

a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di

produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione toutcourt, ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa;

b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19;

c) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente.

Tali spese sono ammissibili nel limite del 30% del contributo concedibile;

d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammissibili nel limite del 20% del contributo concedibile;

e) POLIZZE ASSICURATIVE E FIDEIUSSORIE. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10% del contributo concedibile.

2. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile.

3. Sono in ogni caso escluse:

- le spese per l'acquisto di beni materiali e/o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;

- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- spese conseguenti ad autofatturazione;
- beni acquistati con permuta e contributi in natura.

4. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti beneficiari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei ad assicurare il principio della tracciabilità della spesa; pertanto non sono ammessi pagamenti in contanti.**

Le ricevute di pagamento quietanzate dovranno essere allegate.

N.B: saranno ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate dopo la data di iscrizione nel registro delle imprese.

#### **ARTICOLO 6 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 –articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

#### **ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

1. La domanda per la concessione del contributo, firmata digitalmente o sottoscritta con firma autografa dal Soggetto Proponente, completa del progetto d'investimento, nonché dei documenti e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 4, deve essere presentata entro il termine indicato al successivo comma 2, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Cardeto. L'invio con altre modalità comporterà l'esclusione della candidatura.

2. Le domande di contributo possono essere presentate **fino alle ore 12:00 del 20/04/2023** e devono essere trasmesse, pena la non ammissione, nei modi che seguono:

- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Cardeto, Via Milite Ignoto n. 67 — 89060 Cardeto (RC) che dovranno **pervenire** all'ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/04/2023;
- A mezzo pec di cui è titolare il richiedente al seguente indirizzo pec istituzionale del Comune: **protocollo.cardeto@asmepec.it** in formato non modificabile sottoscritta mediante firma digitale o sottoscritta con firma autografa nell'originale scansionato, con indicazione nell'oggetto della seguente dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE

DI CONTRIBUTI DENOMINATI FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021. ANNUALITÀ 2021”;

- l’istanza di partecipazione, contenente la documentazione, potrà anche essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari che seguono: da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. L’istanza di partecipazione, contenuta in un unico plico, dovrà riportare la denominazione del soggetto partecipante, l’indirizzo ed inoltre la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DENOMINATI FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021. ANNUALITÀ 2021”

Le domande presentate fuori del termine fissato non verranno prese in considerazione.

Non sono ricevibili domande di contributo prive di uno o più documenti previsti, a pena di esclusione dal bando,

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata e scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

3. A pena di nullità la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o sottoscritta con firma autografa dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società.

4. Pena l’esclusione, la domanda redatta in conformità all’ALLEGATO A - Modulo di domanda, dovrà essere corredata da:

- a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società;
- b) Copia della documentazione attestante la disponibilità dell’immobile, sede dell’attività economica, anche in via preliminare (es. contratto preliminare di compravendita o locazione);
- c) Copia in corso di validità della Visura Camerale per le attività già costituite;
- d) Preventivi di spesa legati a costi ancora da sostenere;

e) In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva in corso di validità. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità;

f) ALLEGATO B - Progetto d'investimento;

g) ALLEGATO C - Dichiarazione "de minimis"

5. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione.

6. È ammissibile una sola richiesta di contributo; qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.

7. Le richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC: protocollo.cardeto@asmepec.it entro il 14 APRILE 2023; nei successivi 5 giorni le relative risposte saranno pubblicate sul sito Istituzionale dell'Ente.

## **ARTICOLO 8- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE**

1. Il limite per la presentazione delle spese sostenute o da sostenere da ciascun istante e riferibili alle tipologie di cui sopra è fissato nella misura massima di Euro 73.485,43 qualora ci fosse una sola richiesta.
2. Nel caso in cui ci fossero più istanze ammissibili il contributo di euro 73.485,43 verrà così ripartito:
  - Euro 43.485,43 in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute dai vari soggetti beneficiari tenendo conto dell'ammontare complessivo del contributo;
  - La restante somma verrà attribuita proporzionalmente ai punteggi che la proposta otterrà in base ai criteri indicati nell'art. 9.
3. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

**ARTICOLO 9 –MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO**

1. A ciascuna proposta sarà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 100.
2. Ai fini della valutazione delle proposte, i punteggi verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>1.SETTORE DELL'ATTIVITÀ</b>	<b>50 punti</b>
1.1 Apertura di nuova attività commerciale, artigianale e agricola che costituisce testimonianza della tradizione locale nell'ambito del comparto agricolo, gastronomico e della produzione artigianale	50 punti
<b>2.TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	<b>max 20 punti</b>
2.1 Nuova attività economica (art. 3 comma 2 lett. a),	20 punti
2.2 Attivazione di nuovi e ulteriori Codici ATECO da parte di attività già esistenti (art. 3 comma 2 lett. b), c), d)	5 punti
<b>3.ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI AVVIATE DA GIOVANI IMPRENDITORI (DAI 18 AI 35 ANNI) *</b> * nel caso in cui il soggetto proponente sia una società, il punteggio verrà attribuito quando anche uno solo dei soci sia un giovane imprenditore tra i 18 e i 35 anni	<b>25 punti</b>
<b>4.ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI AVVIATE DA DONNE*</b> * nel caso in cui il soggetto proponente sia una società, il punteggio verrà attribuito quando anche uno solo dei soci sia donna	<b>5 punti</b>

4. La valutazione delle proposte verrà effettuata dal Responsabile del procedimento in ordine a:

a) Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 7 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'ALLEGATO A - Modulo di domanda) sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società;
- presenza della documentazione indicata all'articolo 7, comma 4 da a) a g).

Qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

b) Valutazione delle istanze ammissibili

- Al termine della valutazione delle proposte ricevibili, il Responsabile del procedimento procederà alla stesura dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo, nonché delle istanze irricevibili e delle istanze inammissibili.

- Il Responsabile procederà successivamente alla valutazione delle proposte ammissibili e alla stesura della relativa graduatoria.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

#### **ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA**

1. Il Responsabile del procedimento, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'avviso, con successivo provvedimento approva l'elenco delle domande irricevibili/inammissibili, con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono state considerate irricevibili/inammissibili, nonché la graduatoria delle domande ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cardeto e nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente; tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

3. Entro i successivi 5 giorni potranno essere presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, che saranno valutati entro i successivi 5 giorni.

#### **ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. A seguito di comunicazione di ammissione a contributo, il soggetto beneficiario provvederà, entro 7 giorni, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, all'accettazione dell'aiuto, e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determinerà la rinuncia al contributo.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L, 19 maggio 2020 n. 34.

2. Il Comune procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e nei successivi 10 giorni provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, che costituirà atto di concessione dell'aiuto.

3. A ciascun intervento ammesso a contributo sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

4. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

5. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in **2 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.** Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

6. **I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il Progetto d'investimento, per come indicato in sede di presentazione della domanda, entro i termini previsti, pena l'obbligo di restituire la quota di finanziamento concessa in misura integrale o in proporzione all'importo delle spese indicate nel piano di investimento.**

Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del Progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga **fino ad un massimo di 2 mesi** delle attività, previa istanza motivata dei Soggetti Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

7. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguato per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

8. Modalità di erogazione del finanziamento. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:

1. La prima quota a titolo di anticipo, per un importo pari al 50% del finanziamento concesso al singolo beneficiario, previa presentazione di una dichiarazione (mediante modello predisposto dal Comune) attestante l'avvio delle attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa;

2, La seconda quota a titolo di saldo, a seguito di approvazione della rendicontazione totale dell'investimento, utilizzando gli appositi moduli allegati;

In particolare il beneficiario dovrà produrre:

a) una relazione attestante la realizzazione dell'investimento;

b) una tabella riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese con i riferimenti ai giustificativi di spesa;

c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;

d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati (bonifici, assegni circolari o bancari) dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

## **ARTICOLO 12- OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) far permanere le condizioni che hanno determinato l'ammissione a contributo per anni 5;
- b) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- c) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente Avviso;
- d) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- e) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 13;
- f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- g) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

## **ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO**

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettuerà controlli a campione sull'utilizzo dei contributi erogati alle aree svantaggiate.

3. Il monitoraggio dei contributi è effettuato dall'Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art.1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).

## **ARTICOLO 14 - REVOCHE**

1. Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzato, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente articolo, decorsi 12 mesi dall'assegnazione delle risorse. La revoca è disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. In caso di revoca, le risorse già erogate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

2. Costituiscono cause di revoca dell'agevolazione le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo;

b) nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca del contributo;

c) qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

## **ARTICOLO 15 - TUTELA DELLA PRIVACY**

1. I soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii. in materia di trasparenza.

## **ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI**

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere.

Pertanto come indicato ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento: Comune di CARDETO.

- Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

- Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

- Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

- Responsabile del trattamento: Dott. Domenico Romeo, Responsabile del Procedimento.

- Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di CARDETO indirizzo pec:

[protocollo.cardeto@asmepec.it](mailto:protocollo.cardeto@asmepec.it);

- Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:

[protocollo.cardeto@asmepec.it](mailto:protocollo.cardeto@asmepec.it)

## **ARTICOLO 18 — ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante del bando in oggetto i seguenti allegati:

Domanda di partecipazione (Allegato A);

Piano economico della proposta progettuale (Allegato B)

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato C);

Dichiarazione sostitutiva richieste ulteriori di agevolazione (Allegato D);

Modulo conto corrente (Allegato E);

Modulo di domanda di erogazione del contributo (Allegato F)

## **ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all' "Albo pretorio online" e attraverso la comunicazione istituzionale.

3. In riferimento a quanto non esplicitato nel presente Avviso si rimanda alle indicazioni espresse nel DPCM del 30 settembre 2021, (G.U.R.I n. 296 del 14 dicembre 2021).

Cardeto, 31/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO - FINANZIARIO  
Dott. Domenico Romeo





